



CONSORZIO  
PER  
LO SVILUPPO  
INDUSTRIALE  
ROMA  
LATINA

# STATUTO

# STATUTO

## CAPO I DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

### ART. 1 – Costituzione

1. Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale del Lazio (Roma – Latina), costituito con D.P.R. 13.06.1966 n. 562, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della Legge 29 luglio 1957 n. 634 e ss.ii. e mm. , per effetto dell'adeguamento alle norme della Legge Regionale 29.05.1997 n. 13 (combinato disposto art. 1, comma 2° ed art. 12, 3° comma) e ss.ii. e mm., assume la denominazione di "CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA – LATINA".

2. A norma dell'art. 36 della Legge 05/10/1991 n. 317 e ss.ii. e mm. il Consorzio è Ente Pubblico Economico e rappresenta lo strumento organizzatorio dei Soggetti costituenti ed è dotato di autonomia imprenditoriale.

3. Fanno parte del Consorzio:

- l'Amministrazione Provinciale di Latina;
- la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Roma;
- la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Latina;
- il Comune di Roma;
- il Comune di Latina;
- il Comune di Aprilia;
- il Comune di Sabaudia;
- il Comune di Sermoneta;
- il Comune di Sezze;
- il Comune di Lanuvio;
- il Comune di Cisterna di Latina;
- il Comune di Pomezia;
- il Comune di Pontinia;
- il Comune di Sonnino;
- il Comune di Velletri;
- l'Amministrazione Provinciale di Roma;
- C.N.A. Confederazione Nazionale dell'Artigianato (Latina);
- Federlazio;
- Unindustria;
- XIIIa Comunità Montana dei Monti Lepini-Ausoni.

4. Faranno, altresì, parte del Consorzio anche gli Enti fondatori al momento della loro formale regolarizzazione.

5. Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione associata consortile, possono farne altresì parte ed esserne successivamente ammessi a norma art. 4, punto 7 del presente Statuto, le Comunità Montane, gli Istituti di Credito, le Università, le Associazioni, gli Enti ed Istituti Pubblici o Economici, i Consorzi di Imprese e le Organizzazioni delle Categorie Produttive operanti nei territori interprovinciali.

6. L'accettazione della domanda di ammissione presentata dagli altri Enti od Organismi di cui al precedente comma presuppone la revisione del presente Statuto nella parte relativa alla determinazione delle quote di partecipazione di cui al successivo art. 6.

## **ART. 2 – Denominazione e Sede**

1. Il Consorzio, per gli effetti del precedente art. 1, assume la denominazione di “CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA – LATINA.
2. La sede legale del Consorzio è fissata nel Comune Latina, Via Carrara n. 12/a, 04013 Latina Scalo.
3. In relazione alle attività necessarie per il conseguimento del suo oggetto il Consiglio di amministrazione potrà istituire altri uffici dove lo ritenga opportuno.

## **ART. 3 - Durata**

1. La durata del Consorzio è fissata in 50 (cinquanta) anni e potrà essere prorogata.
2. Il Consorzio, peraltro, potrà essere sciolto in qualunque tempo verificandosi la cessata esistenza dei presupposti che hanno promosso la costituzione del Consorzio stesso.
3. La cessazione dovrà deliberarsi dalla maggioranza dei consorziati che rappresentino almeno i 2/3 delle quote sottoscritte.

## **ART. 4 - Recesso – Subentro – Esclusione**

1. Ciascuno degli Enti consorziati potrà recedere dal Consorzio previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di recesso l'Ente recedente non potrà vantare quote di proprietà comune, indennizzi o rimborsi per eventuali conferimenti fatti. L'Ente rimane, comunque, obbligato a versare nelle casse del Consorzio, con le modalità previste dal presente statuto, le quote di conferimento a lui attribuite ed approvate con il bilancio di previsione e quant'altro riferito al medesimo esercizio finanziario.
3. L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti. In caso di recesso di uno o più Enti, gli Enti restanti procederanno a conforme revisione dello Statuto del Consorzio, nella parte relativa alla determinazione delle quote di partecipazione di cui all'art. 6, nel senso che la quota o le quote di partecipazione degli Enti che recedono verranno ripartite proporzionalmente fra i restanti, salvo altra determinazione dell'Assemblea Generale.
4. Il recesso di soci della parte pubblica che determina il venir meno della maggioranza delle quote societarie, comporta lo scioglimento del Consorzio con la conseguente nomina da parte della Giunta Regionale del liquidatore.
5. Il recesso avrà, comunque, effetto dall'esercizio finanziario successivo a quello di accettazione, previamente comunicata.
6. Il Consorzio recedente dovrà in ogni caso onorare, in quota parte, le obbligazioni fino a quel momento assunte dal Consorzio.
7. Con le stesse modalità di cui al 1° comma, potranno essere ammessi a far parte del Consorzio altri Enti od organismi tra quelli previsti dal 5° comma del precedente art. 1.
8. L'inadempimento degli obblighi scaturenti dal presente statuto e da quelli deliberati regolarmente dall'Assemblea Generale, costituiscono causa di esclusione di diritto del Consorzio.
9. L'esclusione, di conseguenza, è deliberata dall'Assemblea Generale nei confronti del Consorzio che si sia reso insolvente verso il Consorzio o non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte verso il consorzio o assunte dal Consorzio in suo nome.

## CAPO II

### OGGETTO SOCIALE – IMPEGNI DEGLI ASSOCIATI

#### ART. 5 – Finalità

1. Il Consorzio, come Ente Pubblico Economico, è costituito per la promozione dell'industrializzazione e dell'insediamento di altre attività produttive nelle aree comprese nel proprio territorio di competenza. Il Consorzio, inoltre, partecipa alle iniziative regionali, nazionali e comunitarie per la cooperazione e la collaborazione allo sviluppo internazionale, nei modi e nelle forme previsti dalla L.R. 7 aprile 2000 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da Leggi nazionali e Direttive Comunitarie.

2. Nel quadro delle previsioni della programmazione generale e di settore della Regione, il Consorzio promuove, nell'ambito delle aree degli Agglomerati Industriali, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive.

3. Per i fini di cui al comma 1, il Consorzio, in via esclusiva nell'ambito delle aree territoriali di competenza, provvede in particolare:

a) alla redazione, in conformità alle indicazioni del Piano Regionale di Sviluppo, dei Piani Regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale (Piano Regolatore Territoriale);

b) ad autorizzare l'utilizzazione delle aree, in conformità alle previsioni del Piano Regolatore Territoriale, ad Imprese che esercitano attività produttive industriali, artigianali, di commercio all'ingrosso; le aree a servizi e verde attrezzato;

c) a gestire le aree produttive individuate dagli strumenti urbanistici;

d) ad acquisire le aree ed attrezzarle con le opere di urbanizzazione necessarie;

e) a gestire, nelle forme previste dalle leggi vigenti, i servizi consortili ponendone il pagamento a carico dei beneficiari;

f) a curare la promozione dei Patti Territoriali di cui all'art. 8 del Decreto Legge n. 244 del 1995, convertito con modificazioni con la Legge n. 341 del 1995, e di altre normative nazionali e comunitarie in materia di fondi ed iniziative legate allo sviluppo produttivo dell'area interessata;

g) a realizzare e gestire direttamente o mediante la costituzione di Società miste, anche con la partecipazione degli Enti Locali interessati, attività strumentali all'insediamento

di attività produttive, ed in particolare:

g1) realizzare e gestire infrastrutture per l'industria, porti, rustici industriali, centri intermodali, anche attraverso l'acquisizione di aree a ciò destinate;

g2) organizzare servizi reali alle Imprese ed in particolare iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri intermedi dei giovani imprenditori;

g3) realizzare e gestire attività di servizio quali la gestione di centrali di cogenerazione per produzione di energia e teleriscaldamento, impianti di selezione e cernita dei rifiuti civili ed industriali prodotti negli Agglomerati, impianti per il recupero di materiali riutilizzabili e per lo smaltimento di rifiuti speciali, piattaforme polifunzionali per l'inertizzazione o per la termodistruzione, laboratori attrezzati per il controllo della qualità dei prodotti e per l'analisi di acque, aria, rifiuti, rumore. La realizzazione di tali iniziative deve conformarsi alle indicazioni degli Enti Locali, cui spettano le funzioni amministrative ai sensi del D.Leg.Vo 267/2000 e ss.ii. e mm.;

g4) promuovere l'espropriazione di aree ed immobili necessari ai fini dell'attrezzatura della zona e della localizzazione di attività produttive di beni e servizi, ai sensi del 4° comma dell'art. 7 della Legge Regionale n. 13/97 e ss.ii. e mm. e degli articoli 1 e 3 della Legge Regionale n. 24/03;

g5) assumere qualunque iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali;

g6) assumere le funzioni previste per i Consorzi dalla Legge n. 448/98.

4. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, il Consorzio può promuovere o partecipare a Consorzi e Società consortili, nonché stipulare Convenzioni o accordi amministrativi ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e ss.ii. e mm. e dell'art.30 del d.Leg.vo 267/2000 e ss.ii. e mm.

#### **ART. 6 – Quote di partecipazione**

1. Nessun socio di parte pubblica può sottoscrivere o detenere una quota superiore al 20% (venti per cento) dell'intera partecipazione.

2. La somma delle quote dei soci non di parte pubblica non può essere superiore al 30% di tutte le quote del Consorzio.

3. L'entità della quota di partecipazione di ciascun consorziato sarà pari alla percentuale di incidenza della sua quota di adesione, determinata dalle tabelle allegate, sul totale delle quote di adesione di tutti i consorziati, in base ai criteri di calcolo esposti nelle tabelle stesse. Ogni qual volta si dovesse verificare una variazione nel numero dei consorziati, di conseguenza si verificherà una variazione della quota di partecipazione di ciascun consorziato e sarà deliberata dall'Assemblea Generale con le modalità di cui all'art. 4.

4. Dall'applicazione della tabella A, allegata, si determina la quota di adesione di ciascun consorziato e, conseguentemente, si individua la quota di partecipazione di ciascuno.

### **CAPO III ORGANI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE**

#### **ART. 7 – Organi**

1. Sono Organi del Consorzio:

- l'Assemblea Generale dei rappresentanti dei Consorziati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore Generale;
- il Collegio Sindacale.

2. Gli Organi del Consorzio, ad eccezione del Direttore Generale, durano in carica tre anni e sono rinnovati entro 45 giorni dalla scadenza, secondo quanto previsto dal D.L. 16 Marzo 1994 n. 293, convertito con modificazioni dalla Legge 15 Luglio 1994 n. 444 e ss.ii. e mm.. L'incarico di componente degli Organi è incompatibile per le persone che abbiano la qualifica di dipendente retribuito dal Consorzio.

### **ASSEMBLEA GENERALE**

#### **ART. 8 - Composizione dell'Assemblea Generale**

1. L'Assemblea Generale, nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica tre anni dalla sua nomina, ed è composta da un rappresentante di ciascuno degli Enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente, del Legale Rappresentante, nel caso di Ente diverso dal Comune, dalla Provincia o dalla CCIAA, o di un loro delegato.

2. Qualora gli Enti tenuti alla designazione del proprio rappresentante in seno all'Assemblea Generale, non provvedano, l'Assemblea si intende validamente costituita se risulta designata almeno la metà più uno dei suoi componenti.
3. In caso di impedimento, dimissioni, revoca o decadenza di un rappresentante, l'Ente che lo ha designato provvede alla sostituzione con altro rappresentante.
4. Le cause di incompatibilità e decadenza dei componenti l'Assemblea sono regolate dalla legge.
5. L'Assemblea Generale, deliberando a norma dell'art. 4 l'ammissione di nuovi partecipanti, aumenta il numero dei suoi membri garantendo, in ogni caso, che nella sua composizione il numero dei rappresentanti, designati dalle Amministrazioni Pubbliche, non sia inferiore ai tre quinti.
6. Ciascun Ente associato aderisce al Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dal presente Statuto.
7. Il rappresentante dell'Ente esercita in Assemblea le prerogative di voto in misura proporzionale alle quote di partecipazione così come saranno determinate in applicazione alla tabella allegata.
8. Gli Organi consortili, se non vengono ricostituiti nel termine di cui al 1° comma, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.
9. Nel periodo in cui sono prorogati, gli Organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.
10. Entro il periodo di proroga, gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. In caso di inadempienza si applicheranno le disposizioni di legge.

#### **ART. 9 – Convocazione**

1. L'Assemblea Generale si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte l'anno, per l'approvazione del Piano Economico e Finanziario, del Bilancio di Previsione, del Programma Triennale di attività e di organizzazione e del Rendiconto Generale, nonché dei Bilanci preventivi economici annuale e pluriennale e del Rendiconto d'esercizio.
2. Le sedute dell'Assemblea Generale sono di norma pubbliche. Non è pubblica in ogni caso la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti di carattere riservato sulle persone.

#### **ART. 10 - Funzionamento dell'Assemblea Generale**

1. Il Presidente convoca l'Assemblea Generale su sua iniziativa, oppure a richiesta del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o di almeno un terzo dei membri dell'Assemblea Generale che rappresentino almeno un terzo delle quote azionarie, in un termine non superiore a 20 (venti) giorni dalla richiesta.
2. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, ai singoli membri ed ai componenti il Collegio Sindacale. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché degli argomenti all'Ordine del Giorno.
3. L'Assemblea Generale è validamente riunita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti che rappresentino almeno la metà più una delle quote di partecipazione al Consorzio.

4. In seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso da quella fissato per la prima convocazione, e comunque dopo un intervallo di almeno ventiquattro ore, l'Assemblea Generale è validamente riunita quando sia presente almeno un terzo dei suoi componenti che rappresentino almeno il 40% delle quote di partecipazione e purché siano presenti in maggioranza i rappresentanti degli Enti pubblici consorziati.

#### **ART. 11 - Deliberazioni**

1. Le deliberazioni sono assunte con votazione palese.
2. Nelle votazioni a ciascun rappresentante della Assemblea Generale è consegnata una scheda di votazione avente un valore e di partecipazione al Consorzio, determinate secondo i precedenti art. 6 ed art. 8 comma 7.
3. Alle sedute dell'Assemblea Generale assiste il Direttore Generale del Consorzio anche con funzioni verbalizzanti. Delle sedute dell'Assemblea è redatto sommario processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale.
4. Per quanto non espressamente previsto per il funzionamento dell'Assemblea si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile previste per le Società per Azioni.
5. Le deliberazioni sono validamente adottate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti e con la maggioranza delle quote di partecipazione presenti salvo maggioranze speciali previste espressamente dalla legge e dallo Statuto.
6. Per l'approvazione e le successive modifiche dello Statuto è richiesto il voto favorevole di tanti componenti che rappresentano i due terzi delle quote di partecipazione al Consorzio.
7. Il Presidente dirige e coordina i lavori dell'Assemblea Generale, che dura in carica tre anni.

#### **ART. 12 – Compiti dell'Assemblea Generale**

1. L'Assemblea è l'organo d'indirizzo e di controllo politico amministrativo del Consorzio.
2. L'Assemblea determina gli indirizzi generali del Consorzio ispirandosi alle necessità ed agli interessi comuni degli Enti aderenti ed ai fini statutari.
3. L'Assemblea Generale, in seduta ordinaria:
  - approva entro il 30 Settembre di ogni anno il Piano Economico e Finanziario per l'anno successivo che, entro dieci giorni successivi alla sua adozione, viene trasmesso alla Regione Lazio per l'approvazione da parte del Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale;
  - approva entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il Bilancio di Previsione del Consorzio, redatto entro il 31 agosto, conforme alle norme stabilite dallo Statuto, in modo da consentire la lettura dei programmi e degli interventi;
  - approva il Rendiconto Generale del Consorzio entro il 30 Aprile dell'anno successivo e, comunque, non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano;
  - trasmette il Bilancio di Previsione ed il Rendiconto Generale all'Assessorato regionale dello Sviluppo Economico e Attività Produttive entro dieci giorni dalla loro approvazione a cura del Presidente e del Direttore Generale;
  - adotta il Programma Triennale di attività e di organizzazione di cui al 1° comma dell'art. 6 della Legge Regionale n. 13/97 e ss.ii. e mm.;

- delibera la designazione e la nomina di due membri effettivi e di due supplenti del Collegio Sindacale scelti fra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili;
- ratifica la nomina del membro effettivo, con funzione di Presidente, del Collegio Sindacale designato dalla Regione;
- delibera la nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Consiglio di Amministrazione;
- delibera l'ammontare dei compensi al Presidente, al Vice Presidente, ai componenti il Collegio Sindacale, nonché l'ammontare dei gettoni di presenza e rimborsi per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio di Amministrazione e delle Commissioni da questi costituite;

in seduta straordinaria:

- delibera l'ammissione al Consorzio di altri Enti e le conseguenti variazioni che si rendessero necessarie ai sensi dei precedenti art. 4, comma 5° ed art. 8;
- delibera le eventuali modifiche al presente Statuto, con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino i due terzi delle quote di partecipazione al Consorzio, da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale;
- delibera l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- delibera, su proposta del Presidente l'Assemblea la nomina, nel proprio interno, di apposite Commissioni di studio con specifici compiti inerenti il perseguimento dei fini istituzionali;
- delibera su eventuali altri casi d'incompatibilità di cui all'ultimo comma dell'art. 7 ed all'art. 11 della Legge n. 341/1995;
- delibera l'adozione del Piano Regolatore con le modalità di cui all'art. 7 della Legge Regionale n. 13/97 e ss.ii. e mm.;
- adotta, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la determinazione dei prezzi di vendita delle aree;
- delibera con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentano sia i due terzi dei componenti che i due terzi delle quote di partecipazione, l'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, invitando la Giunta Regionale a provvedere alla nomina del liquidatore;
- delibera sui contributi finanziari di cui all'art. 29, punto 2, lettera g);
- delibera in relazione all'aumento del patrimonio netto.

## **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **ART. 13 – Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto, dura in carica tre anni, ed è composto da sette membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, scelti tra soggetti muniti di documentata capacità manageriale, anche al di fuori dei componenti l'Assemblea Generale, che hanno i requisiti per la nomina a consigliere provinciale ed una speciale competenza tecnica e amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

2. Un membro è designato dal Consiglio Regionale, uno di intesa tra le Camere di Commercio di Roma e di Latina e gli altri cinque, in modo equilibrato, dagli Enti partecipanti (o soci consorziati). Ai privati (Enti, Associazioni di categoria, Organizzazioni varie, Consorzi, ecc.) spetterà un membro di diritto qualora rappresentino almeno il 15% (quindici per cento) del totale delle quote.

3. La relativa deliberazione, a pena di nullità, deve espressamente indicare i requisiti posseduti da ciascun componente del Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 14 – Incompatibilità**

Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione coloro che sono in lite con il Consorzio, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi prodotti dal Consorzio.

#### **ART. 15 - Compiti del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione possiede competenze propositive e competenze proprie. Esso adotta, nei limiti degli indirizzi e delle direttive generali formulate dall'Assemblea Generale, tutte le determinazioni per l'attuazione ed il raggiungimento degli obiettivi che il Consorzio è destinato a soddisfare che non siano di competenza, per legge o per Statuto, dell'Assemblea Generale, del Presidente o del Direttore Generale del Consorzio.

2. Al Consiglio di Amministrazione, in particolare, compete:

- a) la predisposizione del Piano Economico e Finanziario relativo al successivo esercizio, accompagnato da relazione illustrativa;
- b) la predisposizione, entro il termine del 31 Agosto, del Bilancio di Previsione, da sottoporre al controllo del Collegio Sindacale ed all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- c) la predisposizione del Rendiconto Generale dell'anno precedente, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, unitamente alla relazione sulla gestione del Consorzio;
- d) la predisposizione del Programma Triennale di attività e di organizzazione di cui al comma 1 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 13/9 e ss.ii. e mm.;7;
- e) la predisposizione del Piano Regolatore nel comprensorio di competenza;
- f) l'adozione di tutti gli atti intesi a promuovere le espropriazioni, l'acquisto e la vendita di immobili e di quanto si rendesse necessario per il raggiungimento dei fini del Consorzio;
- g) la nomina del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 25 del presente Statuto;
- h) l'assunzione di mutui o prestiti di qualsiasi natura;
- i) l'approvazione, su proposta del Direttore Generale, dei Regolamenti deputati a disciplinare i servizi, sia interni sia esterni, espletati dal Consorzio;
- l) ogni decisione in merito alla partecipazione del Consorzio a Società di capitali;
- m) la nomina dei rappresentanti del Consorzio presso altri Enti, Società o Commissioni;
- n) l'approvazione dei programmi di attuazione delle funzioni demandate al Consorzio, dalla Regione, dall'Amministrazione Provinciale o da altri Enti;
- o) la promozione ed la resistenza alle liti, nonché sul proprio potere di conciliare e transigere;
- p) l'attribuzione di incarichi di consulenza per il miglior conseguimento degli obiettivi;
- q) ogni altra iniziativa che appaia utile per meglio rispondere ai compiti ed alle finalità dell'Ente e che non rientri nella specifica competenza dell'Assemblea Generale;
- r) l'assunzione del personale nell'ambito della dotazione organica prevista dal programma triennale di attività e di organizzazione di cui al precedente punto d).

3. Su ogni deliberazione il Consiglio di Amministrazione deve richiedere il parere, non vincolante, del dirigente dell'area di competenza e del Direttore Generale.

#### **ART. 16 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione, di norma, non sono pubbliche.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente del Consorzio. La convocazione è obbligatoria quando venga richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.
3. Ad esse interviene il Direttore Generale, con parere consultivo e con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.
4. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti in carica (art. 2388, 2° comma, c.c.), riscritto dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (aggiornato con d. lgs 06/02/04, n. 37, d. lgs 28 dicembre 2004, n. 310 e Legge 28/12/2005, n. 262).
5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità nell'espressione di voto palese, prevale il voto del Presidente.
6. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante lettera raccomandata o telefax spedita ai singoli membri ed ai componenti del Collegio Sindacale almeno tre giorni prima della data dell'adunanza. In caso di urgenza il termine può essere abbreviato fino a ventiquattro ore, anche mediante convocazione per telegramma o telefax. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e degli argomenti all'Ordine del Giorno.
7. I processi verbali delle sedute, raccolti in un libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, sono redatti dal Direttore Generale, in funzione di Segretario, che può avvalersi dell'opera di un dipendente di propria fiducia. In caso di assenza del Direttore Generale, la funzione di Segretario è svolta dal Vice Direttore.
8. I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Direttore Generale.
9. Le deliberazioni e le determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione sono immediatamente eseguibili, ad eccezione di quelle soggette ad approvazione regionale.

#### **ART. 17 - Decadenza e dimissioni**

1. I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengono consecutivamente, senza giustificato motivo, a tre sedute decadono dalla carica.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva ed è tempestivamente portata immediatamente a conoscenza dell'Assemblea Generale, alla prima seduta utile, perché provveda alla nomina di sostituzione.
3. Nel caso di dimissioni di un membro, il Presidente ne dà tempestiva comunicazione all'Assemblea Generale, alla prima seduta utile, perché provveda alla nomina di sostituzione.
4. Nel caso di morte, dimissioni, decadenza, revoca o di altre cause di cessazione anticipata dall'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri nominati in sostituzione restano in carica sino alla conclusione del mandato conferito a coloro cui subentrano.

#### **ART. 17 bis – Cessazione - Surrogazione**

1. Nel caso di morte, dimissioni, decadenza, revoca o di altre cause di cessazione anticipata dall'incarico di membro dell'Assemblea Generale, la nomina del suddetto membro in sostituzione deve essere richiesta dal Consorzio all'Ente di provenienza per effettuare la formale surroga.
2. L'Assemblea Generale provvede alla surrogazione dei consiglieri cessati dalla carica non appena si siano verificate le relative vacanze.
3. La surrogazione ha effetto immediato.

















